



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

La scuola ha il compito di contribuire alla formazione dei giovani e di attuare il diritto allo studio che la Costituzione garantisce.

Essa considera perciò incompatibile con tali principi qualsiasi manifestazione di violenza e in genere qualsiasi atto che si opponga alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della comunità scolastica.

Nell'ambito dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria riconosciuta dalla legge, l'Istituto realizza le attività curricolari ed extra-curricolari finalizzate allo sviluppo umano, culturale, civile e professionale dei giovani.

Con il presente Regolamento l'Istituto di Istruzione Superiore «Simone Weil» di Treviglio adegua la propria organizzazione ai principi stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti entrato in vigore all'inizio dell'a. s. 1998/1999 (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) indicando le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il compito di assicurare l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che da quei principi discendono. Tutte le componenti della comunità scolastica sono state coinvolte nell'intesa necessaria per la formulazione di regola condivise allo scopo di contribuire alla cura della dimensione educativa.

A - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 A - CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'attività del Consiglio di Istituto è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso nella seduta di insediamento. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico, in prima convocazione, e successivamente dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, indirizzata ai singoli membri.

Art. 2 A - CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe, la cui costituzione e le cui finalità sono fissate dall'art. 3 del D.P.R. 31/05/74 n.416, è convocato dal Dirigente scolastico e presieduto dal docente suo delegato, il quale è di norma coordinatore di classe. Il Consiglio di Classe si riunisce di regola due volte al quadrimestre per convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel disporre le convocazioni il Dirigente scolastico terrà conto delle esigenze dei docenti che hanno più classi, al fine di permettere loro la partecipazione a più consigli, disponendo opportuni adattamenti dell'orario di convocazione. Tutti gli appartenenti al Consiglio di Classe possono prendere visione dei verbali limitatamente alle parti che non riguardino questioni di carattere personale. Ogni consiglio di classe è aperto a tutti i genitori e studenti, ma solo i rappresentanti eletti hanno il diritto di voto.

Art. 3 A - COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio Docenti, in seduta plenaria o secondo le articolazioni in commissioni, gruppi di lavoro, comitati, unità di Progetto, ecc., si riunisce secondo quanto previsto dalla programmazione annuale definita all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 4 A - ASSEMBLEE DI CLASSE

Le classi hanno diritto a due ore di assemblea di classe ogni mese. La richiesta di assemblea deve essere presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della data stabilita. Essa deve indicare chiaramente l'ordine del giorno e non può occupare sempre le stesse ore e le stesse giornate. Durante l'assemblea di classe il docente in servizio deve garantire la necessaria sorveglianza. Al termine delle assemblee i rappresentanti redigono un sintetico verbale che consegnano al coordinatore di classe.

Art. 5 A - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

Gli studenti hanno diritto ad una assemblea di Istituto al mese della durata massima di 6 ore non cumulabili: nel caso di un utilizzo parziale delle ore a disposizione, il residuo orario non può essere impiegato successivamente. L'assemblea deve essere richiesta al Dirigente Scolastico dal Comitato degli studenti almeno 5 giorni prima della data fissata. La richiesta deve essere firmata da almeno la metà più uno dei rappresentanti di classe, oppure dal 10% degli studenti, e deve indicare chiaramente l'ordine del giorno e l'eventuale presenza di ospiti e relatori esterni.

L'Assemblea di Istituto può essere sostituita da assemblee di corso o gruppi di studio da concordare di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospendere l'assemblea qualora il suo svolgimento non rispetti le norme della civile e ordinata convivenza democratica o in caso di violazione del Regolamento. Non sono autorizzate assemblee di Istituto nell'ultimo mese di lezione.

Art. 6 A - COMITATO GENITORI

E' costituito dai rappresentanti di classe ed ha il compito di favorire un opportuno coordinamento delle iniziative che sono attivate nell'Istituto. Ad ogni rappresentante del comitato spetta il compito di presentare le istanze emergenti dalle classi al fine di trovare le soluzioni idonee alle problematiche poste, in collaborazione con gli altri organi scolastici.

Art. 7 A - COMITATO STUDENTI

E' costituito dai rappresentanti di classe ed ha il compito di favorire la comunicazione tra gli studenti, gli studenti e la Presidenza, gli studenti e i genitori. E' convocato dal Dirigente scolastico o dai rappresentanti di Istituto previa richiesta al Dirigente stesso. Le riunioni possono aver luogo in orario scolastico od extrascolastico con preavviso di cinque giorni.

Art. 8 A - RIUNIONE DEI GENITORI

I genitori possono riunirsi nei locali dell'Istituto previa comunicazione al Dirigente Scolastico. Se le riunioni si tengono oltre le ore 18.00 è necessario un preavviso di almeno 5 giorni per fissare i turni di servizio dei Collaboratori Scolastici.

B - FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 1 B - ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA

La scuola sarà aperta alle ore 7.30 per favorire gli studenti che provengono da fuori Treviglio. Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 gli studenti dovranno sostare nel corridoio del pianoterra e non potranno entrare nelle aule. In tale periodo non è garantita la sorveglianza.

Art. 2 B - COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO

Il Dirigente Scolastico comunica all'inizio di ogni anno scolastico l'orario delle lezioni, il diario dei colloqui tra docenti e genitori, l'elenco dei coordinatori di classe, il calendario di massima dei Consigli di Classe e qualunque altra informazione utile al buon andamento dell'Istituto.

Il piano dell'offerta formativa, dopo l'approvazione da parte degli OO. CC., viene comunicato a tutte le componenti scolastiche.

Art. 3 B - USCITA DAL LICEO PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Sono permesse uscite dal Liceo per attività didattiche (Visite d'Istruzione a Musei, Mostre, manifestazioni teatrali o cinematografiche, etc...) culturalmente motivate.

Nel caso che per tale attività fosse necessario un contributo da parte degli studenti, il rappresentante di classe dovrà raccogliere le attestazioni dell'avvenuto versamento su C. C. postale n. 10646248 intestato all'Istituto di Istruzione Superiore «SIMONE WEIL» via Galvani n. 7 - 24047 TREVIGLIO (BG) e consegnarli al responsabile del procedimento in segreteria Didattica. Il versamento è individuale.

N.B. Sul retro del bollettino di versamento, indicare la causale (es. Classe IV A Visita di Istruzione a Venezia del 15/10/2000).

Art. 4 B - ORA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e che, per ragioni d'orario, non possono lasciare la scuola, trascorreranno l'ora in oggetto nei locali predisposti. Per gli studenti in sede c'è la possibilità di usufruire della Biblioteca sempre che sia presente un responsabile della Biblioteca.

Art. 5 B - ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

Gli studenti esonerati dall'esercitazione pratica di educazione Fisica devono, comunque, partecipare alla lezione ed essere valutati per quegli aspetti non incompatibili con le loro particolari condizioni.

Per le richieste di esonero, ritirare il modulo presso la Segreteria Didattica e restituirlo con la documentazione medica allegata e la firma per «presa visione» del docente di Educazione Fisica della classe.

C - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA

Come previsto dal DPR 235/2007 Art.3 comma 1, si inserisce l'art.5 bis (Patto educativo di corresponsabilità) nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/6/98). Con un contratto formativo, con cui si definiscono in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", si declinano le carte dei docenti, dei genitori e degli studenti.

Si ricorda che norme sulla erogazione del servizio da parte della istituzione scolastica sono contenute nella Carta dei Servizi, nel contratto formativo e nelle procedure del Sistema Qualità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' - art. 5 bis (DPR n. 235 del 21/11/07)

- Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzioni scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- Nell'ambito delle due prime settimane di inizio delle attività scolastiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

L'elaborazione del patto educativo di corresponsabilità e sue modifiche sono di competenza del Consiglio di Istituto, in cui sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.

Art. 1 C - CARTA DEI DOCENTI

Diritti del Docente

Il docente ha diritto:

- alla libertà di insegnamento e all'aggiornamento culturale e professionale; alla scelta delle metodologie e dei mezzi che ritiene idonei al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati (nel rispetto del POF dell'Istituto);
- al riconoscimento e al rispetto della propria professionalità;
- al riconoscimento del lavoro svolto nell'orario aggiuntivo;
- ad avere un ambiente di lavoro confortevole;
- di conoscere, già ad inizio anno scolastico, il calendario delle riunioni collegiali e di essere avvisato per iscritto e in anticipo (almeno 5 giorni prima) delle riunioni precedentemente non programmate;
- di essere rispettato dagli alunni, dai genitori e da tutto il personale scolastico.

Doveri del docente

E' dovere del docente:

assicurare il servizio di vigilanza secondo il proprio orario di servizio;

- lavorare in modo collegiale e collaborare per la buona riuscita delle attività didattiche-educative deliberate dal Consiglio di classe;
- compilare sistematicamente i registri e tutti gli strumenti predisposti per la valutazione;
- rispettare l'orario di servizio;
- rispettare il segreto d'ufficio;
- controllare giornalmente le circolari e apporre la firma per presa visione;
- leggere e illustrare le circolari agli alunni ed annotare sul registro di classe l'avvenuta comunicazione;
- non usare il cellulare in classe, se non autorizzati dal Ds;
- attuare strategie educative che, utilizzando in modo adeguato gli spazi, le risorse dell'Istituto e le esperienze operative, aiutino gli alunni ad essere protagonisti del processo formativo, favoriscano lo sviluppo dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità;
- rispettare la vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono gli alunni e promuovere iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri;
- adottare le metodologie didattiche individuate dal Collegio Docenti;
- comunicare agli alunni e alle famiglie gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, fissati dai consigli di classe nel Piano di Lavoro annuale e nel contratto formativo ; presentare i contenuti didattici, le finalità, le competenze da sviluppare, i tempi e le metodologie da utilizzare; illustrare agli alunni e alle famiglie i criteri e le griglie di valutazione delle prove;
- controllare sistematicamente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- pretendere dagli alunni il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne;
- correggere entro 20 giorni dallo svolgimento gli elaborati scritti ed utilizzare la correzione come momento formativo;

ART. 2 C - CARTA DEI GENITORI

Il contributo della famiglia

I genitori concorrono, nell'ambito delle competenze degli OO.CC. e nel rispetto della funzione di ciascuna componente della scuola, a determinare gli indirizzi della vita della scuola stessa.

Diritti dei genitori

Il genitore ha diritto:

- ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei bisogni di formazione e d'istruzione del figlio;
- alla tutela ed alla valorizzazione dell'identità personale, culturale, etnica e religiosa del figlio;
- alla buona qualità ed efficienza del servizio;
- ad un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti;
- a ricevere informazioni corrette e trasparenti sui criteri, sulle forme, sui tempi e sui metodi di valutazione;
- ad essere informato in caso di dubbie assenze del figlio;
- a riunirsi in assemblea di classe o generale, nei locali della scuola, previa richiesta anticipata al Dirigente scolastico.

Doveri del genitore

Il genitore ha il dovere di:

- fare in modo che il proprio figlio rispetti l'obbligo di frequenza e l'orario scolastico;
- rispettare la professionalità dell'insegnante e il libero taglio critico dato dal docente alla propria disciplina;
- collaborare con gli insegnanti della classe per una proficua attuazione del progetto educativo;
- controllare sistematicamente il libretto delle comunicazioni Scuola-Famiglia;
- firmare con sollecitudine le comunicazioni, di qualsiasi genere, che la scuola invia alla famiglia;
- informarsi regolarmente dell'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio e presentarsi a scuola qualora il Dirigente scolastico o i docenti lo richiedano;
- partecipare alle riunioni o assemblee dei genitori;

- riconoscere la funzione svolta dai genitori rappresentanti di classe e farne un punto di riferimento;
- favorire la partecipazione del proprio figlio alle attività integrative e ad eventuali corsi di recupero o potenziamento organizzati dagli Organi Collegiali dell'Istituto;
- fornire alla scuola in modo completo le informazioni personali dello studente in relazione a particolari situazioni cognitive e comportamentali o di diversa abilità. La scuola è tenuta al trattamento di dati sensibili in rispetto alla legge sulla privacy (675/96).

Art. 3 C – CARTA DEGLI STUDENTI

DIRITTI DEGLI STUDENTI

La comunità scolastica si impegna a determinare le condizioni necessarie per la realizzazione dei diritti degli studenti conformemente a quanto indicato nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. A titolo puramente esemplificativo, si richiama l'articolazione dei diritti degli studenti in:

- **diritti della persona:**
diritto al rispetto della propria identità personale ed alla riservatezza
diritto alla libera espressione del proprio pensiero
diritto alla libera aggregazione
diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica
diritto di manifestazione, da esercitarsi nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dalle regole riconosciute dall'Istituto
- **diritti relativi all'apprendimento:**
diritto alla qualità ed alla continuità dell'apprendimento
diritto all'offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero
diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva
diritto ad avere informazioni sul tipo di prove e sui suoi contenuti
diritto all'esercizio della progettualità
diritto ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe
- **diritti relativi alle strutture:**
diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura
diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche e valutarne la funzionalità
- **diritti al rispetto delle procedure:**
diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari
diritto all'informazione

DOVERI DEGLI STUDENTI

Anche in questo caso è a titolo esemplificativo che si richiama l'articolazione dei doveri degli studenti in:

- **doveri relativi al rispetto della persona:**
partecipare attivamente e con impegno alla propria formazione ed alla vita della scuola
rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni
rispettare i compagni e il personale della scuola
evitare qualunque tipo di discriminazione
- **doveri relativi al rispetto dell'offerta formativa della scuola:**
studiare
essere attento e partecipe alle lezioni
seguire le interrogazioni dei compagni
tenere conto dei suggerimenti e delle indicazioni degli insegnanti
eseguire i lavori assegnati
- **doveri relativi al rispetto delle procedure:**
giustificare le assenze e i ritardi
rispettare il regolamento di Istituto
collaborare segnalando eventuali disservizi
informarsi e consentire la circolazione delle comunicazioni
segnalare comportamenti che mettano a rischio la sicurezza delle persone e l'integrità delle cose e delle strutture
- **doveri relativi al rispetto delle strutture e all'ambiente:**
mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche
rispettare le regole di utilizzo degli spazi scolastici
rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico che sono beni della comunità.

rispettare le norme di sicurezza

Particolare attenzione si richiede nell'osservare le seguenti norme generali di comportamento:

A - Non è permessa l'uscita dalla classe durante la prima ora di lezione.

B - Nessuno studente deve sostare nei corridoi durante le lezioni (tutto il personale docente e non docente ha l'obbligo di rimandare gli studenti nelle proprie classi).

C - Durante il cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle proprie aule.

D - In tutti i locali della scuola **è vietato fumare**. I contravventori sono soggetti a sanzioni di legge. I fumatori utilizzeranno esclusivamente gli spazi esterni. Gli stessi eviteranno di gettare i mozziconi per terra.

E - E' vietato l'uso del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico di disturbo alle attività didattiche durante le attività didattiche

Art. 4 C - GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA

A - I docenti in servizio alla 1^a ora di lezione giustificheranno le assenze degli alunni fino a 5 giorni (festivi compresi). Oltre tale periodo la giustificazione è riservata al Dirigente Scolastico.

B - I brevi ritardi rispetto all'inizio delle lezioni giustificati direttamente dal docente della 1^a ora di lezione previa presentazione della giustificazione da parte dell'alunno. Qualora l'alunno non sia in possesso di giustificazione con firma dei genitori, potrà essere comunque ammesso alle lezioni con l'obbligo di presentare la giustificazione entro il giorno successivo. I docenti dovranno segnalare al D.S. i casi di alunni ritardatari abituali.

C - I permessi di entrata oltre la 1^a ora sono concessi dal D.S. in casi particolari documentati.

D - I permessi di uscita anticipata devono essere concessi dal Dirigente Scolastico, che può autorizzare uscite anticipate entro il limite di due ore rispetto al termine delle lezioni, su richiesta scritta e motivata dai genitori. Per permessi di uscite anticipate di oltre due ore è richiesta la presenza di un familiare o la documentazione attestante la serietà del motivo. In caso di indisposizione o improvviso malessere lo studente può essere autorizzato a lasciare l'Istituto solo con il consenso accertato di un familiare.

E - I libretti con la richiesta di permesso di uscita devono essere consegnati ai collaboratori scolastici di postazione all'ingresso al momento dell'entrata a scuola.

F - La scuola si incarica di informare le famiglie nel caso di assenze prolungate, di ritardi abituali e di scarsa partecipazione alle lezioni. A tale compito provvedono i coordinatori di classe tramite la segreteria didattica.

G - E' severamente vietato lasciare l'Istituto senza preventivo permesso della Presidenza.

H - Durante l'intervallo è assolutamente vietato agli studenti allontanarsi dall'edificio scolastico.

Art. 5 C - ASSENZE COLLETTIVE

A - Gli studenti che si allontanano dalle lezioni per partecipare a manifestazioni studentesche, non sono coperti da nessuna forma assicurativa, pertanto, la scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura.

B - La scuola non può autorizzare la partecipazione a manifestazioni e scioperi. Eventuali Assemblee Studentesche, autorizzate dalla scuola, sono preavvertite con comunicazione alle singole classi e allegata al registro.

C - Durante le manifestazioni studentesche non autorizzate ed in orario scolastico, la scuola rimane aperta e l'attività didattica si svolge regolarmente, anche con la presenza di pochi studenti.

D - Gli studenti, per essere riammessi alle lezioni, devono portare la prescritta dichiarazione del genitore dalla quale risulti che egli è a conoscenza dell'assenza del figlio.

Gli studenti maggiorenni dovranno anch'essi motivare per iscritto l'assenza.

Art. 6 C - COMPORTAMENTI SANZIONABILI

A norma dell'art. 3 D.P.R. 249/1998 e modifiche e integrazioni (D.P.R. 21/11/2007 n° 235), si individuano alcune fattispecie che configurano mancanza disciplinare:

1) comportamenti incompatibili con l'azione didattica:

ingiustificata mancata esecuzione dei lavori assegnati

disturbo durante le attività didattiche

soste non giustificate fuori dalle aule

assenza strategica, individuale o collettiva, in occasione di verifiche orali o scritte

mancata giustificazione delle assenze o dei ritardi

ritardi sistematici nell'ingresso a scuola, in aula dopo l'intervallo o a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula

ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell'attività didattica

uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici

2) comportamenti che pregiudicano la funzionalità delle strutture:

azioni di danneggiamento volontario del patrimonio o dell'ambiente scolastico
comportamenti non idonei o irrispettosi del decoro dell'ambiente scolastico
violazione delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi scolastici
mancato rispetto delle regole di Istituto

3) comportamenti che impediscano l'esercizio della libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza:

atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche
violenza fisica o psicologica atta ad intimidire o a limitare la libertà personale
atti di violenza grave o ad elevato allarme sociale

Art. 7 C - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COMPETENZA

- 1.** Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri previsti all'art. 3 del D.P.R. 249/1998 e alle modifiche art. 4 (D.P.R. 21/11/2007 n° 235), hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione disciplinare può influire sul profitto.
- 3.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione.
- 4.** Le sanzioni, motivate in maniera chiara e rigorosa, sono proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità. A titolo puramente esemplificativo, sono previste sanzioni da effettuarsi in orario extrascolastico, quali cooperazione alla pulizia di locali eccessivamente e volontariamente sporcati, svolgimento di ricerche scritte sul significato della norma violata, ricerca sulle potenziali conseguenze civili e penali del comportamento sanzionato. (E' fatta salva la possibilità per il docente, per il D.S., per il consiglio di classe e per il consiglio di Istituto di individuare interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti adottati al fine di educare l'allievo ad una autovalutazione dei propri comportamenti).
- 5.** in caso di danneggiamento di strutture, arredi o attrezzature, i responsabili sono tenuti al risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione.
- 6.** Quando sia competente il CdC a irrogare la sanzione, esso è presieduto dal D.S. o da un suo delegato. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall'organo collegiale nella sua composizione plenaria (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti).
- 7.** Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 8.** Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 9.** Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguono in occasione di trasferimento ad altra scuola o passaggio da un grado all'altro di scuola. Non sono considerate dati sensibili, a meno che contengano dati sensibili di altre persone coinvolte; in tal caso si opera con "omissis" sulle identità da proteggere. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente coinvolto, si suggerisce una doverosa riservatezza. (Prot.3602/PO - 31luglio 2008)

Quadro sinottico delle infrazioni, dei provvedimenti disciplinari e competenze

<i>infrazione disciplinare</i>	<i>provvedimento disciplinare</i>	<i>autorità competente a irrogarlo conseguenze</i>
<ul style="list-style-type: none"> - mancanza ai doveri scolastici (cfr. art.5c punto1 del Regolamento di Istituto) - mancanza di rispetto verso compagni, docenti e altri - comportamento che turba il regolare svolgimento delle lezioni 	<ul style="list-style-type: none"> - ammonizione - nota sul registro di classe, che, nei casi di maggiore gravità, dovrà essere controfirmata dal dirigente scolastico 	<p>docente e/o dirigente scolastico</p> <p>si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta</p>
<ul style="list-style-type: none"> - uso improprio del cellulare o altri dispositivi elettronici 	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro del cellulare o di altro dispositivo elettronico 	<p>Vedi art. 7C-bis</p>
<ul style="list-style-type: none"> - grave mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti e altri - comportamento che compromette il regolare funzionamento della scuola (cfr. art.5c punto2 del Regolamento di Istituto) - ripetute assenze non giustificabili 	<ul style="list-style-type: none"> - allontanamento temporaneo dalla lezione per colloquio con DS e nota del medesimo sul registro di classe. - attività a favore della comunità scolastica 	<p>docente, coordinatore e/o dirigente scolastico</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tiene conto del provvedimento nella assegnazione del voto di condotta - comunicazione alla famiglia
<ul style="list-style-type: none"> - grave e reiterata mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti e altri (cfr. art.5c punto3 del Regolamento di Istituto) - comportamento che impedisce il regolare funzionamento della scuola - ripetute e prolungate assenze non giustificabili - danneggiamento doloso 	<ul style="list-style-type: none"> - allontanamento dalla scuola (per un massimo di 15 giorni) - attività a favore della comunità scolastica - riparazione e/o risarcimento del danno e allontanamento dalla scuola 	<p>consiglio di classe a composizione plenaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tiene conto del provvedimento nella assegnazione del voto di condotta - comunicazione alla famiglia - rapporto con famiglia e studente per preparazione del rientro nella comunità scolastica
<ul style="list-style-type: none"> -reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone. -Nei casi di recidiva di atti di violenza grave o determinanti un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi di reinserimento durante l'anno scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> - allontanamento superiore a 15 giorni e commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo - allontanamento, nei casi meno gravi, fino al termine dell'anno; -allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato 	<p>consiglio di istituto</p> <ul style="list-style-type: none"> -comunicazione alla famiglia -coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con servizi sociali e autorità giudiziaria ed elaborazione di percorso educativo per reintegro,ove possibile, nella comunità scolastica. - non promozione - nei casi in cui autorità giudiziaria, servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalle famiglia o dallo studente stesso sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito, anche in corso d'anno,di iscriversi ad altra scuola.

Art. 7 C bis

Divieto dell'utilizzo di telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici

1. L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante l'attività didattica rappresenta un elemento di distrazione degli stessi e dei compagni ma anche una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.
2. E' perciò fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, I-pod, mp3,...) di loro proprietà o in loro possesso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), durante l'attività didattica.
3. Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici del liceo.
4. Gli studenti potranno tuttavia utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra prima dell'inizio delle lezioni del mattino, dopo il termine finale delle stesse e durante gli intervalli.
5. Gli studenti potranno utilizzare il cellulare e gli altri apparecchi di cui sopra anche durante le ore di lezione solo in caso di estrema necessità e urgenza di comunicazione con la famiglia e con il permesso esplicito del dirigente scolastico o dell'insegnante dell'ora.
6. E' altresì fatto divieto ai docenti, ai sensi della C.M. 362/1998, di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento. Eccezioni al riguardo possono essere ammesse solo su espressa autorizzazione del dirigente scolastico.
7. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analogo sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.
8. Nel caso in cui un docente o un collaboratore scolastico accertino l'utilizzo o comunque il funzionamento di telefono cellulare o di altro apparecchio di cui sopra da parte di uno studente, essi sono tenuti al sequestro immediato dell'apparecchio (spento dallo studente) ed alla sua consegna al dirigente scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori, alla presenza dello studente stesso e contestualmente alla segnalazione del nominativo dello studente e degli estremi dell'accaduto.
9. Il dirigente scolastico o, in sua assenza, i suoi collaboratori prendono in consegna l'apparecchio sequestrato (spento) e lo custodiscono nei locali della dirigenza finché i genitori dello studente non si presenteranno per il ritiro.
10. L'uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici può avere diversi gradi di gravità che vengono valutati e sanzionati secondo i criteri riportati dal quadro sinottico.

Art. 8 C – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Si ricorda che il procedimento disciplinare è di natura amministrativa e si applica la normativa introdotta con la Legge n.241/90e modifiche. Per il criterio di snellezza e rapidità del procedimento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza di procedimento di impugnazione. (Impugnazioni - Prot.3602/PO del 31/07/'08)

L'Organo di Garanzia interno, ai sensi del D.P.R. 249/1998 e delle modifiche art. 5 del D.P.R. n° 235 del 21/11/2007, è costituito da quattro membri (DS, un genitore, un Docente designato dal CdI e uno studente) ed è eletto contestualmente al Consiglio di Istituto per le componenti genitori e studenti. Per le stesse componenti verranno inoltre eletti membri supplenti, che subentreranno ai membri effettivi in caso di incompatibilità. L'organo, presieduto dal D.S. esamina i ricorsi contro le sanzioni. Per la validità delle riunioni dell'organo di Garanzia è necessaria la presenza di tutti i componenti. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico con preavviso scritto di almeno tre giorni. Le decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente in occasione dell'insediamento dell'Organo. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si auspica non ci siano astensioni e, se tre membri su quattro si astengono, si procede ad un supplemento di indagine.

E' compito del Dirigente scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoria-testimoniale, al fine di porre in condizione l'Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e motivate.

Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri. Durante le riunioni possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti. La pubblicità e l'accesso agli atti vengono garantiti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni. I verbali delle sedute dovranno contenere il solo esito numerico della votazione per assicurare la più completa libertà di coscienza. Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva su reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni al presente regolamento, anche contenute nei regolamenti di istituto. La decisione è presa previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola.

L'Organo di Garanzia Regionale svolge la sua fase istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso nel termine perentorio di 30 giorni, trascorsi i quali il Direttore dell'ufficio regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. (Si applica art.16 comma 4 LG n° 241 del 7/8/90).

L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9 C - DISPOSIZIONI FINALI

Il regolamento di disciplina è stato adottato e potrà essere modificato previa consultazione degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale A.T.A. Il presente regolamento è infatti aperto a tutte quelle integrazioni che l'evoluzione dei tempi, l'eventuale trasformazione del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di nuove esigenze ed opportunità potranno sollecitare o consigliare.

Il presente regolamento viene pubblicato negli appositi spazi predisposti in ciascuna sede per assicurarne la diffusione, affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo facciano rispettare. Del presente regolamento è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione, ad ogni docente e ad ogni ausiliario.

Revisioni del Regolamento		Motivo
Numero	Data	
00	12.03.2001	Prima emissione
01	06.11.2003	Introdotta sezione D
02	15.12.2006	Accoglie proposta in Art. 3C del C.D.
03	21.12.2006	Approvato dal C.I. del 20.12.2006
04	21.04.2008	Modifiche e integrazioni D.P.R. 235 del 21.11.2007 - Approvato dal C.I. del 21.04.2008
05	11.11.2008	Modifiche e integrazioni – MIUR prot. n° 3602/PO del 31.07.2008 – Approvato dal C.I. dell'11/11/2008